

## **ALLEGATO 6A**

### **Palazzo dei Ricevimenti e Congressi**



## **CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO TEMPORANEO**

**ARTICOLO 1 (Efficacia).** Le Condizioni Generali ed il Regolamento Tecnico sono parte integrante del contratto cui sono allegati e disciplinano tutto quanto non previsto espressamente dal contratto stesso. In caso di clausole incompatibili tra loro prevarranno quelle del contratto rispetto a quelle delle condizioni generali.

**ARTICOLO 2 (Oggetto).** Il Palazzo dei Ricevimenti e Congressi è destinato allo svolgimento di manifestazioni congressuali, culturali, artistiche, fieristiche ed altre consimili utilizzazioni. Gli spazi dati in utilizzo temporaneo sono esclusivamente quelli specificati nell'oda e nel verbale di consegna, esclusi i *locali* destinati alla *Direzione del Palazzo e relativi servizi* e quelli adibiti al servizio medico. Sono, inoltre, esclusi dalla concessione gli *spazi antistanti e retrostanti le uscite di sicurezza*, che non potranno essere occupati od ingombrati, anche temporaneamente. L'uso dell'*Aula Magna* è riservato esclusivamente allo svolgimento di congressi, conferenze, convegni, seminari, assemblee e riunioni di commissioni. L'affollamento massimo interno all'edificio verrà valutato con apposito progetto antincendio, attuando eventualmente le limitazioni imposte dal competente Comando dei VV.F. per ragioni di sicurezza. L'uso di *magazzini* verrà autorizzato di volta in volta dalla Direzione del Palazzo, con le opportune cautele (predisposizione, in sede organizzativa, di un piano concernente la dislocazione dei materiali, tenuto conto della loro natura e quantità, i relativi controlli, i serramenti e le misure di sicurezza in genere), fermo restando che il concedente non assume alcuna responsabilità in ordine ai materiali depositati. La *Terrazza* ed il *Teatro* all'aperto, qualora compresi nella concessione, sono destinati ad ospitare spettacoli, riunioni, défilé di moda. La *Terrazza* può inoltre ospitare pranzi, cocktails, coffee-breaks, abbinati a manifestazioni congressuali e/o espositive in svolgimento nel Palazzo, o essere utilizzata per l'organizzazione di servizi ristoro connessi allo svolgimento di spettacoli nel Teatro all'aperto.

**ARTICOLO 3 (Utilizzo delle pertinenze).** Salvo eccezioni, autorizzate espressamente dalla Direzione del Palazzo, il *Piazzale anteriore (P.le Kennedy)* non può essere usato per parcheggio, per operazioni di carico e scarico di materiali e per il transito di mezzi se non di peso leggero per un massimo carico di 400 kg/mq. Viceversa, l'uso del *Piazzale posteriore (P.le Arte)* è consentito:

- nei periodi di allestimento e sgombero dei materiali, esclusi i mezzi di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a q.li 400; le operazioni di carico e scarico dei materiali saranno eseguite a cura e spese della società appaltatrice secondo le indicazioni della Direzione del Palazzo, nel rispetto del peso massimo consentito di 1.100 kg/mq.
- nei periodi di manifestazione esclusivamente per il parcheggio di autovetture; il servizio di sorveglianza è a cura e spese della società appaltatrice.

In ambedue i casi, è vietato il parcheggio a pagamento.

In ogni caso la società appaltatrice è tenuta al risarcimento di eventuali danni arrecati alla pavimentazione dei piazzali e ad ogni altro manufatto di proprietà del concedente. L'importo relativo agli anzidetti danni sarà quantificato in base a "note di liquidazione" ai sensi del successivo articolo 15. Gli *spazi carrabili laterali*, di accesso ai locali seminterrati, possono essere usati solo per le operazioni di carico e scarico; e per il tempo necessario alle suddette operazioni.

**ARTICOLO 4 (Consegna dei locali).** I *locali* dati in utilizzo temporaneo, nonché i relativi *impianti, attrezzature e mobili di arredo* saranno consegnati alla società appaltatrice in buono stato di manutenzione, uso e funzionamento, secondo la descrizione che ne sarà fatta nell'apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio.

**ARTICOLO 5 (Riconsegna dei locali).** Al termine della concessione, i locali con le attrezzature, gli impianti e i mobili di arredo, dovranno essere restituiti al concedente liberi da persone e cose; in particolare dovranno essere rimossi tutti i materiali di allestimento, comprese installazioni, mezzi e apparecchi provvisori, in modo che detti beni siano rimessi allo stato di manutenzione, uso e funzionamento risultante dal verbale di consegna. All'atto della *riconsegna* sarà redatto in contraddittorio con la società appaltatrice e, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni designati dal concedente, il relativo *verbale* ed eventualmente il *verbale di constatazione* dei danni arrecati all'immobile, arredamenti ed impianti. Le risultanze dei verbali si intenderanno pienamente accettate dalla società appaltatrice, anche se non intervenuto, personalmente o a mezzo di un suo incaricato, alla redazione. I danni eventualmente risultanti dovranno essere risarciti dalla società appaltatrice in base a stima del concedente. La società appaltatrice autorizza fin d'ora il concedente a far sgomberare, alla scadenza della concessione i locali concessi da qualsiasi materiale residuo. La spesa relativa alle suddette operazioni di sgombero verrà addebitata alla società appaltatrice in sede di liquidazione, salvo l'ulteriore applicazione delle penalità previste all'art. 20, *sub* 3).

**ARTICOLO 6 (Finalità, limiti ed orari).** La società appaltatrice dovrà far uso del Palazzo esclusivamente per i *fini* previsti nell'oda e nei tempi previsti dal cronoprogramma. È vietata ogni altra utilizzazione senza la preventiva autorizzazione del concedente.

I locali, le superfici e i servizi che, a giudizio della Direzione del Palazzo, non siano interessati dalle operazioni di allestimento e smontaggio, saranno destinati dal concedente ad altre utilizzazioni. Pertanto, la società appaltatrice è tenuta a rispettare rigorosamente *modalità e tempi di allestimento e smontaggio*, indicati nel cronoprogramma e concordati con la Direzione tecnica del Palazzo. L'utilizzazione dei locali è consentita nel normale *orario di apertura del*

Palazzo (dalle ore 07.00 alle ore 19.00) o comunque nell'orario specificato nel cronoprogramma.

**ARTICOLO 7 (Impianti tecnici ed erogazione di elettricità, acqua, riscaldamento e refrigerazione).** Il concedente provvederà, a sua cura e spese, alla *manutenzione* ed al *funzionamento* degli *impianti tecnici* in dotazione al Palazzo, salvo quanto previsto in questo e nei successivi articoli.

**ARTICOLO 8 (Smaltimento rifiuti).** La società appaltatrice provvederà allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti o materiali di risulta

**ARTICOLO 9 (Installazione delle indicazioni).** L'installazione di *scritte* indicatrici della *manifestazione* all'esterno dell'impianto, e comunque nell'ambito degli spazi di pertinenza del medesimo, deve essere richiesta espressamente con documentazione tecnica esplicativa e dovrà essere approvata dalla Direzione del Palazzo.

Si fa presente che, per strutture a sostegno di banner che modificano l'estetica del Palazzo, è fatto obbligo di richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni archeologici e monumentali di Roma.

**ARTICOLO 10 (Responsabilità per irregolare o mancata erogazione dei servizi).** La società appaltatrice si obbliga espressamente a tenere *indenne* il concedente da ogni e qualsiasi *responsabilità*, anche nei confronti di terzi, per il *mancato o irregolare funzionamento* dei *servizi* previsti nel Palazzo per cause e fatti non imputabili al concedente stesso.

**ARTICOLO 11 (Oneri di custodia).** Il Concedente non è responsabile della custodia diurna e notturna dei *materiali* ed *attrezzature* introdotti a qualsiasi titolo all'interno del Palazzo. La società appaltatrice potrà provvedere alla custodia di essi mediante eventuale assunzione e retribuzione di Personale, che dovrà essere scelto fra persone moralmente idonee. Il concedente potrà prescrivere alla società appaltatrice di sostituire immediatamente quegli elementi che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero idonei. Potrà prescrivere, altresì, che le persone assunte siano munite di regolari tessere di riconoscimento.

**ARTICOLO 12 (Opere di modificazione dello stato dei luoghi).** La società appaltatrice può, dopo la preventiva ed espressa approvazione scritta della Direzione del Palazzo.

- installare impianti, mezzi ed apparecchi provvisori;
- compiere ogni altra opera di sistemazione *provvisoria*, che comunque *modifichi*, rispetto alla descrizione contenuta nel verbale di consegna, lo stato dei locali concessi e dei relativi impianti, attrezzature e mobili di

arredo.

È comunque espressamente *vietata*:

- qualsiasi *manomissione* (come forature, ancoraggi, ecc.) delle pareti, dei pavimenti o dei soffitti;
- l'utilizzo di un biadesivo che lasci tracce di collante al momento del distacco dai pavimenti;
- l'apposizione alle pareti ed alle porte tinteggiate di qualsiasi oggetto, quale che sia il mezzo di applicazione (anche adesivo).
- installare o comunque introdurre nel Palazzo materiale pesante e macchinari, senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione; il *limite* di peso consentito all'interno del Palazzo è, comunque, fissato in *kg. 600 x mq.*

In caso di inosservanza di quanto sopra, oltre la *penale* espressamente prevista al successivo art. 20, verrà addebitata alla società appaltatrice la spesa relativa al rifacimento completo della zona interessata e/o della suddetta pedana, secondo il parere insindacabile dei tecnici della Direzione del Palazzo. Il trasporto di materiali nell'interno del Palazzo dovrà essere eseguito con le cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere all'edificio ed agli arredi, e comunque mediante uso di **carrelli dotati esclusivamente di ruote con pneumatici gonfiati**. Il trasporto stesso dovrà essere effettuato sotto il controllo della Direzione del Palazzo.

**ARTICOLO 13 (Rispetto delle normative di pubblica sicurezza ed igiene. Autorizzazioni e licenze).** La società appaltatrice dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni di *pubblica sicurezza* ed *igiene*, nonché quelli generali e speciali per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, ed in particolare la normativa vigente in materia di *prevenzione incendio* e *sicurezza* nei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere. La società appaltatrice dovrà, pertanto, munirsi, a sua cura e spese, di tutte le *licenze* ed *autorizzazioni* prescritte, vigilando affinché permangano durante lo svolgimento della manifestazione tutte le condizioni previste dalle norme sopra citate.

La documentazione relativa alle autorizzazioni, licenze etc., prescritte dovrà essere conservata dalla società appaltatrice e disponibile per eventuali verifiche che potranno essere svolte dalle autorità preposte. Il concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o inosservanze relative a tutti gli adempimenti sopra descritti. Tali omissioni ed inosservanze non potranno in alcun modo essere addotte dalla società appaltatrice a giustificazione di un'eventuale inadempienza delle obbligazioni assunte.

**ARTICOLO 14 (Responsabilità).** La società appaltatrice è *responsabile* dei *danni* diretti ed indiretti causati a persone e cose in conseguenza dell'utilizzazione temporanea ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone da lui ammesse, anche temporaneamente, ad accedere nei locali oggetto della concessione, dovendo garantire il concedente da ogni pretesa di indennizzo o compenso di sorta. In particolare si precisa che non sono coperti da assicurazione contro gli incendi i beni e gli oggetti comunque introdotti, ricollegabili all'esercizio della concessione, e che, pertanto, il concedente non assume alcuna responsabilità in ordine a detti beni. La società appaltatrice sarà altresì responsabile dei danni, perdite e deterioramenti prodotti per qualsivoglia causa durante l'esercizio della concessione ai beni concessi, alle loro parti, pertinenze, accessori, impianti e servizi di proprietà del concedente. Tali *danni* risulteranno dal *verbale di constatazione*, ai sensi del precedente art. 5, e dovranno essere rimborsati dall'utilizzatore in base a stima del concedente. La società appaltatrice sarà, inoltre, responsabile verso il concedente per ogni altro rischio inerente i beni concessi e per tutto il periodo di occupazione dei beni stessi. Indipendentemente dai sopracitati rimborsi, la società appaltatrice potrà essere obbligata a provvedere a proprie spese e, se richiesto, anche a propria cura, alle *opere di ripristino* necessarie a seguito di manomissioni e/o danni.

**ARTICOLO 15 (Rispetto della normativa assicurativa e previdenziale).** La società appaltatrice dovrà curare, a sue spese, le *assicurazioni* sul lavoro e le altre forme di *previdenza* stabilite dalla legge a favore delle persone da esso dipendenti. Le prescritte assicurazioni non escludono le responsabilità che derivano alla società appaltatrice a norma di legge. Il concedente non è responsabile di eventuali omissioni agli adempimenti indicati nel presente articolo.

**ARTICOLO 16 (Potere di controllo e vigilanza del concedente. Rispetto delle norme in tema di sicurezza).** La società appaltatrice riconosce al concedente la *facoltà di vigilanza* sull'esercizio della *concessione* e sul normale andamento di tutti i servizi ad essa relativi, nonché sull'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel progetto approvato. A tal fine la società appaltatrice è tenuta a sottoporre alla *preventiva approvazione* dell'ufficio tecnico del Palazzo, su apposite piante, il *progetto di sistemazione* dei *locali* oggetto della concessione; il personale del concedente potrà, comunque, eseguire in ogni tempo le verifiche ed i controlli ritenuti necessari e indicare, nell'interesse della conservazione dei beni e del buon esercizio della concessione, eventuali specifiche prescrizioni che la società appaltatrice è tenuta a rispettare e far rispettare.. Gli *stands* dovranno essere dislocati solo negli spazi stabiliti dal concedente. Le *strutture* di allestimento ed i *materiali* di arredo immessi nell'impianto dovranno essere *ininfiammabili* o trattati con sostanze ignifughe e regolarmente certificate. La società appaltatrice dovrà esibire

all'ufficio tecnico del Palazzo dei Congressi dichiarazione originale o copia autentica, da cui risulti la *classe di reazione al fuoco* dei materiali usati per gli arredi, gli stands, le pavimentazioni aggiunte (moquettes, ecc.). E' *vietato* introdurre all'interno del Palazzo contenitori con *fluidi in pressione* e/o liquidi *infiammabili*. Le strutture di allestimento e gli stands *non* dovranno *ostruire* in nessun caso, nemmeno parzialmente, porte e finestre o, comunque, ostacolare le vie d'esodo; lungo queste ultime è *assolutamente vietato* installare pannelli, tendaggi, salottini, fioriere e qualunque altra possibile causa di *intralcio* al *deflusso*. È altresì *vietata* qualunque installazione che *ostacoli* o impedisca il libero *accesso* alle *bocche antincendio*, agli estintori ed a qualunque altro materiale di *prevenzione incendio*. La società appaltatrice è tenuta a predisporre, a propria cura e spese, un idoneo servizio di *vigilanza antincendio* con personale specializzato, oltre al presidio antincendio dei Vigili del fuoco così come il progetto ed il collaudo antincendio. Per la installazione di *impianti elettrici provvisori*, che si rendessero necessari in occasione di mostre o altri usi particolari, la società appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

1. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE GENERALE AGLI STANDS. Per detti impianti, partenti dalle riserve mostre, messi a disposizione dal concedente per particolari utenze, dovranno essere impiegati conduttori di caratteristiche non inferiori al tipo H05VVE, tabella U.N.E.N. 35746/78 e di sezione adeguata ai carichi previsti, per evitare fenomeni di riscaldamento dovuto a sovraccarichi. Tutte le linee dovranno essere protette in partenza da interruttori automatici, con le seguenti caratteristiche: corrente di corto circuito non inferiore a 15 KA, taratura adeguata a proteggere i conduttori da sovraccarichi. Tutte le utenze dovranno essere dotate di conduttore di terra di colore giallo-verde, di sezione non inferiore al conduttore di fase. Tutti i carichi dovranno essere distribuiti sulle tre fasi.

2. IMPIANTI ESTERNI DEI PADIGLIONI - STANDS - POSTEGGI. Detti impianti avranno inizio dal punto di arrivo delle linee di alimentazione generale, dove dovrà essere installato un quadro elettrico di distribuzione dotato di un interruttore generale differenziale, di potenza adeguata al carico richiesto, sensibilità da 0,03 a 0,3 A, secondo le necessità dell'espositore, e da un opportuno numero di interruttori automatici o da valvola tipo DIAZER, con corrente di corto circuito non inferiore a 6.000 A, di taratura adeguata a proteggere i sovraccarichi e le linee derivate. I conduttori impiegati per gli impianti dovranno rispondere alle norme C.E.I. e, comunque, non essere inferiori a quelli indicati al punto 1. La rispondenza dell'intero impianto elettrico alle norme C.E.I. dovrà essere certificata da un tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale. Tutte le connessioni dovranno essere eseguite a mezzo morsetti.

3. Le apparecchiature, i corpi illuminanti, ecc., nonché tutte le strutture metalliche degli stands e le apparecchiature

elettriche eventualmente in esposizione e funzionanti, dovranno essere collegati a terra. Il carico degli impianti dovrà essere equilibrato, utilizzando le tre fasi, e il fattore di potenza non dovrà mai essere inferiore al valore di 0,9.

4. CONTROLLO E INTERVENTO D'UFFICIO I tecnici della Direzione del Palazzo controlleranno che siano rispettate le norme, di cui ai punti 1. e 2., al termine dell'installazione dell'impianto (sia generale che dell'area stands); qualora essi riscontrino inadempienze alle suddette norme, interverranno direttamente, disattivando l'allaccio risultato inidoneo. Le relative spese saranno successivamente addebitate agli utilizzatori in sede di liquidazione della manifestazione.<sup>56</sup>

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE Qualora eventuali deficienze passassero inosservate al momento del controllo dell'impianto, non si esonera il concessionario dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, nonché la scrupolosa osservanza delle buone regole d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato.

**ARTICOLO 17 (Divieto di subconcessione e simili).** La società appaltatrice *non* può *subconcedere* o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali avuti in concessione.

**ARTICOLO 18 (Modifiche alle condizioni generali).** La società appaltatrice riconosce al concedente il diritto di apportate alle presenti condizioni generali e relativi allegati *modifiche*, integrazioni o aggiornamenti anche dopo la sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio della manifestazione e della redazione del verbale di consegna di cui al precedente articolo.